

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

** **

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In persona del Presidente p.t. On. Giorgia Meloni

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

In persona del Ministro p.t. Dott. Carlo Nordio

ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO

In persona del Ministro p.t. Avv. Matteo Piantedosi

ROMA

AL MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI

In persona del Ministro p.t. On. Tommaso Foti

ROMA

A mezzo P.E.C.

** **

Io sottoscritto, Antonino De Masi (C.F. DMSNNN59R10H359T), nato a Rizziconi (RC), il 10/10/1959, anche nell'interesse e per conto dei miei familiari

Maria Strangi De Masi (C.F. STRMRA63C51H359X), nata a Rizziconi (RC), l'11/03/1963,

Giuseppe De Masi (C.F. DMSGPP95M20C710T), nato a Cinquefondi (RC), il 20/08/1995,

Michele De Masi (C.F. DMSMHL97E09C710U), nato a Cinquefondi (RC),
il 9/05/1997,

Cristina De Masi (C.F. CRSDMS02A48C710R), nata a Cinquefondi (RC),
l'8/01/2002,

con l'assistenza dell'Avv. Umberto Fantigrossi (PEC
umberto.fantigrossi@milano.pecavvocati.it) e dell'avv. Antonino Lacopo
(PEC antonino.lacopo@avvocatilocri.legalmail.it)

premesso

I. In punto di fatto

1. Si premette che il sottoscritto, cittadino italiano, imprenditore, ha sempre operato nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di legalità, assumendo come propria regola di vita il rispetto delle istituzioni e dei diritti altrui. Quando ha ritenuto di aver subito violazioni gravi della legge, non ha scelto il silenzio o la rassegnazione, ma ha denunciato, adempiendo a un preciso dovere civico, confidando nel patto fondamentale che regge lo Stato di diritto: chi rispetta le regole e collabora con la giustizia deve essere adeguatamente tutelato, consentendogli il godimento effettivo dei diritti fondamentali di cui all'ordinamento nazionale ed internazionale.

2. Il presente atto fa seguito a una precedente istanza diretta alle medesime Autorità trasmessa **in data 23 luglio 2021**, con la quale, in relazione ai reati subiti dalla famiglia De Masi, è stato richiesto che: (omissis).. venisse *“riconosciuto dallo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o da chi di competenza, un congruo*

indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Direttiva 2004/80/Cee, nonché risarcito ogni altro danno da noi subito, nella misura da determinarsi nell'ambito del procedimento amministrativo che si vorrà avviare e concludere nel rispetto della Legge n. 241/1990 e s.m.i.”, istanza cui non è seguita ad oggi alcuna iniziativa e risposta (**All. 1**).

3. Essendosi nel frattempo aggravata la situazione di pericolo e di danno in cui si trova a vivere ed operare la Famiglia De Masi, **in data 14 ottobre u.s.**, il sottoscritto ha indirizzato una lettera a tutte le Autorità nazionali e locali in cui ampiamente si illustra la condizione di privazione di diritti fondamentali in cui si trova a vivere, come persona e come imprenditore, dopo aver denunciato alla Magistratura una serie di reati ascritti ad appartenenti la criminalità organizzata operante in Calabria e specificatamente nella zona di Gioia Tauro dove ha sede l'attività d'impresa che fa capo alla Famiglia De Masi (**All. 2**).

Anche questa missiva, contenente un appello ad ottenere quanto meno l'indicazione di un interesse e di un impegno fattivo ad una risoluzione della situazione lamentata, è rimasta priva di alcun riscontro.

4. Antonino De Masi, oltre a continuare la conduzione della propria attività imprenditoriale e nel contempo a collaborare sempre e in ogni occasione con le Autorità, le Forze dell'Ordine e la Magistratura si è anche impegnato – con tutti i conseguenti ed evidenti rischi per l'incolumità propria e dei propri famigliari – in un'azione di studio della realtà calabrese e di promozione della cultura della legalità, mettendo a fattor

comune anche gli importanti risultati delle più recenti operazioni giudiziarie condotte dalle Procure e dalla D.D.A. (Operazione Re Tauro/Nuova Linea; Operazione OCC n. 5/2023 – Gallico; Operazione Rosarno; Operazione Scilla; Operazione Rinascita Scott/Olimpo), e formulando un complessivo documento (*“Analisi sociologica della realtà calabrese”*) dal quale emerge la logica sistemica e la pervasività del controllo mafioso sull’economia locale, con la conseguente sostanziale estromissione dello Stato dal proprio ruolo di garante delle libertà e dei diritti (**All. 3**).

L’eccezionale gravità delle condizioni di vita che l’esponente si è trovato a subire nel suo contesto territoriale è comprovata e puntualmente descritta in una serie di sentenze, più ampiamente riportate nel documento da ultimo richiamato.

Valgano qui solo alcuni significativi stralci:

Da **sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 896/2021**: *«La condotta estorsiva si è manifestata in modo stabile e continuativo per oltre quindici anni, con richieste reiterate, pagamenti imposti e un clima di assoggettamento che non ha conosciuto interruzioni.»*

«La vittima non ha avuto alcuna possibilità di interlocuzione effettiva con lo Stato, trovandosi isolata e priva di tutela in un contesto dominato dalla forza criminale del gruppo.»

Da **sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 8759/2022**:

«Il sodalizio esercitava nel territorio un controllo assoluto e penetrante, tale da impedire reazioni, ostacolare la libertà economica e condizionare ogni attività produttiva.»

«Il comportamento della vittima [Antonino De Masi] non può essere valutato senza considerare il clima di terrore ambientale che ne condizionava ogni scelta.»

5. Agevole è la dimostrazione della condizione del sottoscritto di “vittima accertata” dei seguenti gravi reati:

a) Usura bancaria.

Con sentenza della Corte di Cassazione è stato accertato che nei rapporti bancari intercorsi sono state applicate condizioni usuarie, riconoscendo la fondatezza delle tesi accusatorie sostenute. A prescindere dagli esiti soggettivi delle responsabilità penali, il fatto oggettivo dell'usura è stato giudizialmente accertato, con conseguente pieno riconoscimento della condizione di vittima di usura.

b) Estorsioni mafiose.

Il sottoscritto ha subito gravi estorsioni di matrice mafiosa, regolarmente denunciate, che hanno dato luogo a procedimenti penali conclusi con condanne definitive dei responsabili. Anche sotto questo profilo, la qualifica di vittima di reati intenzionali violenti è incontrovertibile.

Nonostante la condizione di vittima accertata, il sottoscritto ha continuato a operare sul territorio, collaborato stabilmente con l'Autorità giudiziaria, assunto pubblicamente il ruolo di testimone di legalità.

Tale condotta, lungi dall'essere valorizzata e protetta, ha esposto il sottoscritto e la sua famiglia a un rischio protratto nel tempo, non adeguatamente fronteggiato dalle istituzioni competenti.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge per di più che i pregiudizi subiti non sono riconducibili a singoli episodi isolati, bensì a una continuità ultraventennale di comportamenti omissivi, frammentari e contraddittori da parte delle articolazioni dello Stato.

L'effetto complessivo è stato quello di:

- aggravare la condizione di vittima;
- trasformare l'esercizio dei diritti in fonte di danno;
- costringere il sottoscritto a una difesa permanente contro chi avrebbe dovuto tutelarlo.

6. Le conseguenze sociali ed economiche di una situazione consolidata di questo genere sono state di recente ben denunciate dallo stesso **Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti** nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno di studi 2025/2026 alla Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Il Ministro si è infatti espresso in questi termini:

"Viviamo in un contesto in cui i crimini economici non possono più essere considerati semplicemente delle frodi o evasioni fiscali. I crimini economici sono diventati delle vere e proprie minacce alla stabilità di

interi sistemi democratici. Sono sofisticati, trasversali, tecnologicamente avanzati"... "La sicurezza economica - ha aggiunto - è la condizione essenziale per la libertà, la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile. Costruire la legalità economica significa liberare energie, permettere a chi fa impresa con onestà di non essere penalizzato"... "Ecco perché la legalità economica non è un concetto astratto, ma una condizione concreta che si costruisce giorno dopo giorno, attraverso il rispetto delle regole, la trasparenza nei comportamenti, la correttezza nei rapporti economici, la solidarietà contributiva. E soprattutto - ha puntualizzato -, si costruisce con l'impegno di tutti, delle istituzioni, delle imprese, dei cittadini".

Un impegno che nella situazione dell'esponente qui documentata e lamentata è rimasto totalmente sulle sue spalle, per la totale inadeguatezza dell'azione dello Stato.

6. In ordine ai danni patiti in conseguenza alle denunciate condotte essi consistono, da un lato, in danni di natura patrimoniale, quantificati da una perizia economico-contabile redatta dal Dott. Massimo Elesio Giordano (che resta a disposizione di Codeste Autorità) nell'importo complessivo di **E. 12.516.865,91**, importo calcolato al netto delle seguenti somme erogate fino ad oggi:

- per quanto riguarda la L.108/96, E. 750.592,00 (parte del mutuo poi convertito in elargizione con il Decreto n.2/4-E-22/07/21 del 14/02/23 emesso nei confronti del Sig. De Masi Antonino sulla richiesta di erogazione ai sensi della L.44/99);

- per la L.44/99 € 684.466,60 effettuata nei confronti della società De Masi Srl;

- per la L.512/99 € 27.467,93.

All' importo di cui alla perizia Giordano andranno aggiunti i mancati ricavi legati ad una serie di importanti Brevetti ottenuti dall'esponente (box energetico, sistemi elettrici ed elettromeccanici ad alta efficienza, ecc.) con soluzioni tecnologiche che presentano caratteristiche di innovazione tecnica elevata e chiara applicabilità industriale, la cui mancata valorizzazione economica non è imputabile a scelte imprenditoriali ma all'impedimento "ambientale" che si è qui descritto e documentato.

Il sottoscritto ha infine certamente subito significativi **danni non patrimoniali**, consistenti in:

- compressione della libertà personale;
- isolamento sociale, inteso come limitazione sistemica delle possibilità di sviluppo personale e imprenditoriale per effetto dell'assenza di tutela statale;
- logoramento psicologico e familiare.

In punto di diritto

A. Violazione di norme sovranazionali

A.1. Dalla situazione di fatto sopra descritta e lamentata emerge una **chiara violazione dei diritti alla vita, alla sicurezza, alla libertà e al rispetto della vita privata e familiare di tutti gli appartenenti della Famiglia De Masi**, riconosciuti e tutelati dalla **Convenzione per**

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950.

Fra i diritti garantiti dalla **CEDU** ve ne sono molti implicati nella condizione in cui versa la Famiglia De Masi.

In particolare vengono in rilievo:

- il diritto alla vita, stante le reiterate minacce fisiche subite dai componenti di essa (**art. 2**);
- il diritto alla vita privata e familiare stante le grandi difficoltà in cui essa versa a motivo delle minacce ricevute: difficoltà che hanno richiesto persino un dislocamento della famiglia in altra parte del territorio nazionale per garantire condizioni di sicurezza e di vivibilità, in particolare ai figli (**art. 8**);
- il diritto a un equo processo per la tutela dei propri diritti (**art. 6**);
- il diritto a rimedi effettivi in caso di violazione di diritti convenzionalmente garantiti (**art. 13**).

La situazione descritta integra chiaramente la violazione delle disposizioni appena richiamate, in quanto:

- lo Stato era pienamente a conoscenza del rischio grave e concreto;
- non ha adottato misure proporzionate e continuative di protezione;
- ha reso la tutela meramente formale e non effettiva.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, tali disposizioni impongono **obblighi positivi di protezione**, in particolare nei confronti di soggetti esposti a minacce mafiose note alle Autorità.

A.2. La condizione lamentata contrasta anche con **i valori** su cui si fonda l'Unione Europea e che i singoli Stati sono chiamati a perseguire e garantire. In base all'**art. 2 del Trattato sull'Unione Europea** *“l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”*. Il successivo **articolo 3** stabilisce che *“l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima”*.

A.3. Per tutte le ragioni esposte si può affermare con sicurezza e senza tema di smentita che oggi in Calabria lo “Stato di diritto” non esiste, apparendo in una condizione di “sospensione” tutte le condizioni del suo normale funzionamento.

Come si afferma nel **Regolamento 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020** *“Sebbene non esista una gerarchia tra i valori dell'Unione, il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda*

l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali. L'uno non può esistere senza gli altri, e viceversa (Considerando n. 6). Sempre lo stesso Regolamento afferma che: “il rispetto dello Stato di diritto è essenziale non solo per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti, la coesione economica, sociale e territoriale e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano al massimo se è in vigore un quadro giuridico e istituzionale solido” (Considerando n. 11). Ed ancora: “Le violazioni dei principi dello Stato di diritto, in particolare quelli che si ripercuotono sul corretto funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione. Ciò è vero per le singole violazioni dei principi dello Stato di diritto ma ancor più per le violazioni diffuse o dovute a pratiche od omissioni ricorrenti da parte delle autorità pubbliche oppure a misure generali adottate da tali autorità” (Considerando n. 15).

A.4. Sul fronte del diritto comunitario il Sig. De Masi con l'atto di significazione ed istanza del 2021 ha invocato il riconoscimento di un **indennizzo “equo ed adeguato”**, in quanto vittima di reati, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE**, che così dispone: *...“2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo*

delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.

Tale richiesta, come si è detto, non ha avuto ad oggi alcun riscontro e le norme interne adottate dallo Stato italiano a fronte della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea (NIF 2011-4147), non hanno modificato il giudizio della migliore dottrina secondo la quale le somme che vengono riconosciute in Italia alle vittime di reati **“rappresentano dei meri simulacri di indennizzo, anzi delle autentiche elemosine statali”** (Bouchard, *“Le vittime tra diritto europeo e elemosina italiana”*, in www.questionegiustizia.it).

Si richiama al riguardo, in primo luogo, la Sentenza della **Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) 16 luglio 2020 nella causa C-129/19** (Pres. del Consiglio dei Ministri contro BV), resa in via pregiudiziale a seguito dell’Ordinanza 29 gennaio 2019 della Corte di Cassazione italiana.

In questa pronuncia la Corte ha stabilito che:

1. incombe in responsabilità extracontrattuale lo Stato membro che non abbia trasposto in tempo utile l’art. 12.2 della direttiva di cui sopra, poiché a motivo del ritardo ha causato un danno alla persona fisica residente nello stesso territorio in cui essa è stata vittima di reato intenzionale violento (punto 56 sent.). È venuto a cadere in questo modo l’argomento secondo il quale la responsabilità dello Stato si radicherebbe solo nel caso in cui sia presente un dato di transnazionalità, costituito dal presupposto che la

vittima abbia la residenza in un luogo diverso da quello in cui viene commesso il reato ai suoi danni;

2. è da escludere che possa essere qualificato come «equo ed adeguato» un indennizzo forfettario concesso alle vittime di reati intenzionali violenti qualora esso sia fissato senza tener conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime stesse, e non rappresenti nel contempo anche un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito (punto 69 sent.).

Sul parametro di equità e adeguatezza dell'indennizzo si registra una recente conferma della stessa CGUE con la sentenza **7 novembre 2024 resa nella causa C-126/23** nella quale è affermato il principio in base al quale: *“Nel determinare il diritto all'indennizzo per i familiari di una vittima di reato... è necessario considerare ulteriori fattori, come l'entità del danno effettivamente subito dai familiari.. per garantire un risarcimento che sia equo e proporzionato”*.

Risulta ribadito che l'assenza di un indennizzo proporzionato al danno effettivo integra responsabilità dello Stato membro.

B. Violazione di norme nazionali

B.1. Quanto alle norme nazionali, vengono in gioco in primo luogo **l'art. 2 della Costituzione** che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma anche le altre disposizioni della stessa che presidiano l'ambito lavorativo ed imprenditoriale (**artt. 4 e 41 Cost.**), familiare (**art. 29 Cost.**) e della salute (**art. 32 Cost.**). Al riguardo va considerato

che non compete allo Stato il mero e passivo rispetto di tali diritti e libertà, ma piuttosto il dovere di individuare e porre in essere le azioni attive per rimuovere i fattori che impediscono il realizzarsi di quei diritti e libertà, rendendoli quindi effettivi, come chiaramente indicato **dall'art. 3, comma 2, Cost.**

Appare in particolare del tutto evidente la violazione del principio di uguaglianza sostanziale e del correlato dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono di raggiungere tale condizione e nel contempo l'effettività dei diritti, così palesandosi una situazione in cui lo Stato è venuto meno ai propri obblighi attivi di tutela.

B.2. I gravi pregiudizi che l'intera famiglia De Masi ha subito in questi anni nella sua sfera personale ed economica, a fronte dei quali lo Stato non ha, ad oggi, riconosciuto un congruo indennizzo, come previsto dalle norme comunitarie richiamate, costituiscono nel contempo un illecito civile, fonte di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'**art. 2043 del codice civile**, in quanto:

- a) vi è stato un grave pregiudizio nella sfera personale, esistenziale e professionale di tutti i componenti della Famiglia De Masi;
- b) tale pregiudizio è stato arrecato per effetto di una condotta "*contra ius*" cioè posta in essere in violazione di tutte le disposizioni di legge di rango internazionale, comunitario e nazionale già in precedenza invocate;
- c) sussiste il "nesso causale" tra condotta ingiusta e pregiudizio;
- d) il danno è stato provocato con dolo o colpa e in assenza di cause di giustificazione.

Per quanto riguarda il punto a), nel caso in esame i pregiudizi subiti dalla famiglia De Masi in correlazione ed a seguito della loro condizione di vittime di reati gravi e per avere, alcuni di loro, assunto la veste di testimoni in processi penali a fianco ed in collaborazione con la Magistratura inquirente, sono del tutto evidenti e gravi, ed attengono alla sfera dei diritti fondamentali della persona: limitazioni alla libertà personale, privazione della sicurezza e tranquillità delle relazioni (una “vita blindata”), perdita rilevante di opportunità di lavoro, perdite alla sfera patrimoniale, ecc.

** **

Tutto quanto sopra premesso significato ad ogni effetto

DIFFIDO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona della Presidente p.t. e i Ministeri della Giustizia, dell’Interno e degli Affari Europei, in persona dei Ministri p.t.,

ognuno per quanto di competenza, ad assumere senza ulteriori ritardi le più adeguate iniziative atte a:

- ripristinare le condizioni di sicurezza, libertà e di godimento dei diritti fondamentali alla dignità e al rispetto della vita privata e familiare, al lavoro e all’impresa, del sottoscritto e dei propri familiari;

- garantire il rispetto dello Stato di diritto per il corretto svolgimento delle attività d’impresa delle aziende della Famiglia De Masi;

- riconoscere i giusti indennizzi in corretta applicazione delle disposizioni della Direttiva 2004/80/CE, anche rideterminando gli importi da riconoscersi in base alla vigente normativa nazionale in materia di vittime di reati intenzionali e violenti.

Per quanto occorra

il presente atto è formulato anche a valere come “domanda” ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 596, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019).

Con avviso che la presente diffida non costituisce acquiescenza e rinuncia a far valere in ogni altra sede i diritti lesi e che, **in difetto, decorsi non oltre 30 giorni da oggi**, ci si riserva comunque di agire per:

- a) l'accertamento in via giudiziale di ogni tipo di responsabilità (civile, penale e amministrativa) nonché per il risarcimento di ogni danno patito e patiendo;
- b) l'attivazione di ogni altro strumento previsto dall'ordinamento per l'accertamento e la sanzione della violazione del diritto europeo da parte dello Stato italiano (artt. 258-260 TFUE) e per l'attivazione da parte della Commissione Europea del “meccanismo sullo Stato di Diritto”.

Delego alla trasmissione del presente atto e per ogni altro incombente connesso e conseguente, con poteri disgiunti, gli Avv. ti Umberto Fantigrossi e Antonino Lacopo.

Rizziconi (RC), data della trasmissione.

(Antonino De Masi)

